



SENT. 101/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Fulvio Maria	LONGAVITA	Presidente
Domenico	GUZZI	Consigliere relatore
Roberto	RIZZI	Consigliere
Ilaria	CHESTA	Consigliere
Erika	GUERRI	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sugli appelli n. **54920** del registro generale, promossi da:

- **Pellati Ivan**, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Messina, presso il cui studio, in Formigine, via Farini, n. 14, ha eletto domicilio,
- **Francesco Antonio Coppolecchia**, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Turco, presso il cui studio, in Roma, via Toscana, n. 1, ha eletto domicilio,

contro

- **Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna**, in persona del Procuratore regionale *pro tempore*; **Procura generale della Corte dei conti** in persona del Procuratore generale *pro tempore*;

avverso

la sentenza n.79/19/R della Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-

Romagna, pubblicata il 12 giugno 2019 e notificata il 19 giugno 2019.

Nella pubblica udienza del 23 febbraio 2021, con l'assistenza del segretario,

dott. Mauro Sorbelli, uditi il relatore, Consigliere Domenico Guzzi, l'avv.

Gabriele Messina, in difesa dell'appellante Pellati Ivan, l'avv. Daniele Turco,

in difesa dell'appellante Francesco Antonio Coppolecchia e il Vice

Procuratore generale, dott.ssa Elena Tomassini.

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 9 ottobre 2018, la Procura Regionale

presso la Sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna ha convenuto in

giudizio la società Alta Tecnologia Italiana s.r.l. ed i sigg.ri Ivan Pellati e

Francesco Antonio Coppolecchia, suoi amministratori unici, rispettivamente

dal 5 aprile 2011 al 30 dicembre 2013 e dal 30 dicembre 2013 al 30 novembre

2015, per sentirli condannare, in solido, al pagamento della somma di €

75.244,62 in favore della Regione Emilia Romagna, oltre a rivalutazione

monetaria e interessi legali.

L'azione aveva tratto origine da una notizia di danno acquisita all'esito di un

complessa attività ispettiva, condotta dalla Guardia di Finanza - Compagnia

di Sassuolo, nei confronti della società Alta Tecnologia Italiana s.r.l. in ordine

all'impiego di un contributo regionale, erogato a valere sui fondi POR-FESR

2007-2013 Asse II – Attività II.1.2 *“Sostegno a progetti e servizi per la*

creazione di reti di imprese, per l'innovazione tecnologica e organizzativa

nella PMI”.

Il finanziamento, pari ad euro 75.244,62, era stato concesso per la

realizzazione di un progetto finalizzato alla produzione di impianti ecologici,

in particolare di trigenerazione, e prevedeva, tra gli altri, l'obbligo di non cedere o dismettere i beni e le attrezzature acquistate per almeno un triennio dalla erogazione, ovvero sino al 16 dicembre 2015.

Dall'attività istruttoria sarebbe, tuttavia, emerso che i fondi, liquidati il 17 dicembre 2013, avevano subito tutt'altra destinazione, atteso che: la società beneficiaria era rimasta inattiva sin dal 7 giugno 2013; i locali in cui si sarebbe dovuta svolgere l'attività d'impresa erano stati restituiti ai proprietari, liberi da macchinari e arredi, già dal 31 luglio 2013; i beni acquistati per la realizzazione del progetto non erano stati in alcun modo utilizzati.

Da qui la prospettazione di una condotta dolosamente volta alla causazione di un danno erariale pari al contributo percepito.

La Procura regionale, peraltro, aveva evidenziato che per la medesima vicenda i convenuti erano stati attinti da azione penale, seguita dal rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale di Modena nell'ambito del procedimento n.7558/16 R.N.R.

Con la sentenza in epigrafe, la Sezione territoriale accoglieva integralmente la domanda risarcitoria e, per l'effetto, condannava i convenuti al pagamento, in solido, dell'importo di euro 75.244,62, oltre accessori, in favore della Regione Emilia-Romagna.

Avverso tale pronuncia hanno interposto appello sia il sig. Pellati che il sig. Coppolecchia.

Il primo sulla base dei seguenti motivi di impugnazione:

- *omesso e/o insufficiente esame dei fatti decisivi per il giudizio e allegazione e/o falsa rappresentazione della realtà; errore in giudicando in relazione ai fatti ed agli allegati. Secondo l'appellante*

il primo giudice avrebbe errato nel non dare il giusto peso ad una serie di documenti versati in atti con la memoria di costituzione in giudizio.

Dagli atti di causa, se correttamente valutati, sarebbe stato possibile accertare che l'impresa non era affatto cessata nel luglio del 2013 e che i beni acquistati con il contributo regionale non erano stati ceduti in violazione del divieto sancito dal disciplinare di concessione accettato con la domanda di finanziamento. In particolare, il primo giudice non avrebbe adeguatamente valutato l'estratto di visura della CC.II.AA. del 2 luglio 2019, né le numerose fatture e i documenti fiscali emessi finanche nell'anno 2014; avrebbe, inoltre, errato nel non dare peso sia alla dichiarazione del sig. OMISSIS del 3 luglio 2017 - dalla quale sarebbe emerso non solo che l'impresa era attiva, ma anche che i beni acquistati non avevano subito alcuna distrazione verso altre finalità – sia a quella sottoscritta il 16 novembre 2018 dal sig. OMISSIS, anch'essa concludente verso l'insussistenza degli elementi fattuali che avrebbero concorso alla causazione del danno;

- *violazione o falsa applicazione di norme di diritto.* Il primo giudice avrebbe apoditticamente negato che nel corso del giudizio era stata acquisita la prova negativa del fatto addebitato a titolo di responsabilità erariale, per cui la sentenza sarebbe da considerarsi priva di “*criteri di diritto o norme di diritto o giurisprudenza che hanno determinato il provvedimento adottato*”;

- *violazione o falsa applicazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111 della Costituzione – violazione di legge.* La pronuncia impugnata si sarebbe limitata ad accogliere le pretese della Procura regionale, senza

alcuna considerazione degli elementi difensivi allegati dall'appellante,

senza che, peraltro, fosse indicata la *“ragione giuridica”* di tale

omessa valutazione;

- *violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. – violazione di*

legge. Il primo giudice, nel valutare quale elemento a carico dei

convenuti la mancata assunzione dei quattro lavoratori indicati nel

progetto, avrebbe violato l'art. 115 c.p.c. Secondo l'appellante, si

tratterebbe di un aspetto della vicenda che non aveva mai costituito

oggetto di contestazione, per cui non sarebbe stato sul punto possibile

attuare alcuna utile difesa nel corso del primo giudizio;

- *violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e/o insufficiente*

motivazione sul rigetto della prova per testi di cui alla comparsa di

primo grado e/o contraddizione – e/o omessa motivazione sul rigetto

della prova per interrogatorio di cui alla comparsa di primo grado.

L'appellante, citando giurisprudenza amministrativa e di legittimità

della Suprema Corte di Cassazione, ha insistito sulla fondatezza dei

profili di gravame sopra esposti.

Conclusivamente, il sig. Pellati ha chiesto che, previa ammissione di una

prova per testi, onde poter dimostrare la correttezza della condotta, si voglia

procedere alla riforma della sentenza impugnata, col suo pieno

proscioglimento da ogni addebito di danno formulato dalla Procura regionale.

La pronuncia di prime cure è stata, inoltre, appellata dal sig. Coppolecchia

sulla base dei seguenti motivi di gravame:

- *error in iudicando sull'irrelevanza del disconoscimento della nomina*

a legale rappresentante della società Alta Tecnologia Italiana s.r.l. del

Coppolecchia. L'appellante, ritenendo dirimente l'asserita falsità del verbale, assunto il 30 dicembre 2013 dalla società Alta Tecnologia Italiana s.r.l., col quale lo stesso era stato nominato amministratore unico, aveva in primo grado chiesto termine per la proposizione della querela di falso; termine che, però, il giudice di prime cure non aveva concesso, sul presupposto che detto verbale non costituisse atto indispensabile ai fini della decisione. Secondo l'interessato, invece, il deliberato assembleare avrebbe assunto un valore dirimente ai fini della corretta valutazione del ruolo assunto nella vicenda di causa; inoltre, il primo giudice non avrebbe adeguatamente motivato sulle ragioni della mancata assegnazione di termine a querela;

- *nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla specifica posizione del Coppolecchia – perplessità ed incongruità della motivazione-travisamento dei fatti*. Sostiene al riguardo l'appellante che poiché il motivo dell'addebito era stato ricondotto all'inattività della società e alla distrazione dei beni sin dal luglio 2013, il giudice di prime cure avrebbe conseguentemente dovuto considerare che nell'arco temporale compreso tra la concessione del finanziamento, avvenuta il 2 settembre 2011, e quella della materiale erogazione dei fondi, operata il 17 dicembre 2012, tutta la gestione societaria era stata assicurata esclusivamente dal Pellati, per cui il Coppolecchia non avrebbe potuto che essere giudicato totalmente estraneo, sotto il profilo causale, all'asserito danno;

- *error in iudicando sul riconoscimento del nesso causale tra la condotta del Coppolecchia e la causazione del danno*. L'appellante,

continuando sulla linea difensiva prospettata con i primi due motivi di gravame, ribadisce la rilevanza, ai fini del decidere, del verbale dell'assemblea societaria del 30 dicembre 2013, documento dal quale emergerebbe, in disparte i profili di falsità dello stesso, anche la circostanza che la sua nomina ad amministratore della società A.T.I. s.r.l. sarebbe in ogni caso intervenuta successivamente al verificarsi dell'evento dannoso;

- *violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 20/1994 nel riconoscimento dell'elemento psicologico del dolo.* La sentenza sarebbe erronea anche in merito alla valutazione dell'elemento psicologico, posto che, senza compiere alcuna distinzione tra il ruolo svolto dal Pellati e quello ricoperto dal Coppolecchia, il primo giudice ha addebitato anche a quest'ultimo lo sviamento dei fondi regionali.

In conclusione, l'appellante chiede: in via preliminare, l'assegnazione di un termine a difesa per la proposizione della querela di falso avverso il verbale dell'assemblea ordinaria della società Alta Tecnologia Italiana s.r.l.; in via principale e nel merito, la riforma della sentenza impugnata, con l'accertamento dell'insussistenza del qualsivoglia profilo di responsabilità; in via subordinata, che sia accertata l'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa grave; in via ulteriormente subordinata, che sia escluso il vincolo della solidarietà passiva a favore di una differente ripartizione del danno, in considerazione del ruolo del tutto marginale ricoperto nella vicenda di causa.

Con atto depositato il 1° febbraio 2021, il sig. Coppolecchia ha prodotto una memoria di comparsa e risposta verso l'appello del sig. Pellati Ivan. Con tale

atto, nell'insistere per l'accoglimento del proprio ricorso, il sig. Coppolecchia

ha sottolineato la carenza motivazionale della sentenza impugnata sia con

riguardo alla contestazione concernente la cessazione dell'impresa, sia con

riferimento alla distrazione dei beni acquistati.

Sotto altro profilo, ha ribadito la sua estraneità alla gestione societaria e,

relativamente alla sottoscrizione che avrebbe apposto sulla pratica digitale

telematica di iscrizione presso il registro delle imprese degli organi

amministrativi della società, ha eccepito la mancanza di certezza dell'atto,

posto che lo stesso avrebbe potuto essere agevolmente "*confezionato*" in

epoca successiva agli accertamenti istruttori.

Nel ricordare, infine, che il giudizio sul procedimento penale è stato rinviato

all'udienza del 23 novembre 2021, ha chiesto un rinvio del presente

procedimento ad una data successiva a quella in cui dovrebbe verosimilmente

pronunciarsi il Tribunale di Modena.

La Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni con atto depositato

il 10 febbraio 2021, per contestare tutti i motivi di gravame, eccependone

l'infondatezza e chiedere la reiezione degli appelli, con conferma della

sentenza impugnata e condanna degli appellanti alle spese del presente del

presente grado di giudizio.

Con una memoria depositata il 16 febbraio 2021, il sig. Coppolecchia ha

ulteriormente insistito sul fatto che la gravata sentenza si sarebbe fondata

sull'indimostrato assunto della sua posizione di amministratore della società,

per cui ha rinnovato la richiesta di un termine per la proposizione della querela

di falso avverso il verbale in data 30 dicembre 2013 dell'assemblea A.T.I. s.r.l.

In udienza, i legali degli appellanti hanno esposto gli scritti in atti e ne hanno

chiesto l'accoglimento, non prima di avere, però, puntualizzato, ciascuno in relazione alla differente posizione assunta dal proprio assistito, l'assenza dei requisiti fondanti la responsabilità amministrativa sia sotto il profilo della condotta causale e dell'elemento oggettivo del danno, sia sotto quello soggettivo dell'elemento psicologico.

Il Pubblico Ministero, nel tratteggiare gli elementi salienti della condotta dannosa, ha ribadito le conclusioni in atti, insistendo per la conferma della sentenza appellata.

Considerato in

DIRITTO

I. Preliminarmente, ai sensi dell'art. 184, comma 1, c.g.c., va disposta la riunione degli appelli in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

II. Gli appellanti mirano alla riforma della sentenza con la quale è stata accertata la loro responsabilità erariale, quali amministratori unici della società Alta Tecnologia Italiana s.r.l., in relazione all'illegittima percezione di fondi pubblici di provenienza comunitaria.

Trattasi di una fattispecie di danno che evoca vicende analoghe, sulle quali la giurisprudenza contabile si è pronunciata innumerevoli volte (v. II Sez. giurisd. centr. app. 5 aprile 2017 n. 268; id. 23 giugno 2017 n. 407; id. 22 gennaio 2018, n. 26; id. 11 settembre 2019 n. 538; id. n. 97/2019; id. 23 ottobre 2020, n. 239), con decisioni che, nel solco dell'ormai consolidato orientamento avviato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 4511 del 1° marzo 2006 e proseguito con numerose altre pronunce di analogo tenore (cfr. n. 22513 del 20 ottobre 2006, n. 24002 del 20 novembre 2007; n. 19815 del 17 luglio 2008; n. 9966 del 27 aprile 2010; n. 10062 del 9 maggio 2011; n.

295 del 9 gennaio 2013; n. 8577/2015), hanno puntualmente delineato l'essenza tipizzante di tali vicende, sussumendole nelle ipotesi di c.d. "sviamento" delle risorse finanziarie pubbliche dalle finalità per la cui realizzazione sono state concesse. E ciò sul presupposto che il rapporto di servizio tra il percettore e l'Ente pubblico che eroga dette risorse, deve essere inteso non già in termini di immedesimazione organica, ma di correlazione funzionale, che lega l'Ente stesso ed il beneficiario, privilegiando una concezione finalistica di detto rapporto, che ne individua l'essenza nel dovere gravante sul privato percettore di garantire, attraverso il corretto impiego delle risorse assegnate, la realizzazione dell'interesse pubblico ad esse sotteso.

III. Tanto chiarito, il Collegio ritiene che l'appello proposto dal sig. Pellati non sia meritevole di accoglimento; viceversa, quello del sig. Coppolecchia sia fondato e, per l'effetto, debba essere accolto.

III.1 Partendo dall'esame del primo, si deve osservare che, come fatto cenno in narrativa, l'azienda Alta Tecnologia Italiana s.r.l. aveva ottenuto un contributo in conto capitale a valere sui fondi POR 2007-2013, per il finanziamento di progetti imprenditoriali da realizzarsi nel settore delle piccole e medie imprese operanti sul territorio regionale.

Dalla documentazione in atti, si evince che la domanda di concessione era stata presentata il 2 settembre 2011 dal sig. Pellati e che, a tale fine, oltre a dichiarare il possesso di tutti i requisiti previsti dal bando, in ordine alle caratteristiche tecniche ed ai requisiti commerciali della società A.T.I. s.r.l. di cui era amministratore unico, aveva, altresì, descritto l'iniziativa per la quale domandava il finanziamento. A tal fine, aveva illustrato trattarsi di una attività volta alla produzione di impianti ecologici di trigenerazione, per allargare il

mercato di A.T.I. s.r.l. e consentirle di operare inizialmente nel settore dei caseifici e in seguito in altri settori ad elevato potenziale di management, con un prodotto ad alto contenuto tecnologico (v. pag. 4 dell'Appendice n. 5 alla domanda di finanziamento).

Per la realizzazione di tale iniziativa, il Pellati aveva descritto 6 fasi, ciascuna contrassegnata da un ben delimitato obiettivo e da una puntuale tempistica (v. pag. 6 dell'appendice alla domanda), così prospettando un ciclo imprenditoriale che avrebbe dovuto concludersi, con l'”*acquisizione delle prime commesse per un impianto di trigenerazione*”, entro il 12° mese dall'avvio della prima fase.

Tra gli elementi essenziali della domanda vi era anche la dichiarazione, sottoscritta dal Pellati, di essere consapevole del fatto che la “*perdita di taluno dei requisiti o il mancato rispetto di taluna delle condizioni e/o prescrizioni previste dal bando regionale per l'ammissibilità della domanda e la concessione/erogazione dell'agevolazione*”, avrebbe comportato “*l'obbligo di restituzione del contributo stesso maggiorato di interessi legali maturati*”.

III.2 Ebbene, tra le “*condizioni e/o prescrizioni*” da rispettare, vi era anche quella di osservare il divieto previsto dal § 14.2 del bando, ovvero di non cedere, alienare, distrarre i beni acquistati e far cessare l'impresa per almeno tre anni dalla conclusione del progetto finanziato, che, in base al § 3.4. del disciplinare (presente in atti e commendevolmente compendiato dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Sassuolo - nel processo verbale di constatazione del 13 ottobre 2016), si sarebbe dovuta intendere coincidente con “*l'ultimo pagamento relativo alle spese finanziate*” e dunque con la liquidazione della fattura n. 31/2011, emessa dalla società *OMISSIS*, avvenuta il 17 dicembre

2012.

III.3 *Res sic stantibus*, il Collegio osserva come il giudice di prime cure, nel dare conto dell'esito degli accertamenti istruttori effettuati dalla polizia tributaria, abbia bene esposto (v. pagine 7 e segg. della sentenza impugnata) le ragioni per cui si sarebbe dovuto ritenere disatteso il conseguimento della finalità pubblica posta a base del finanziamento, e ciò alla luce: a) del mancato completamento del programma a tale fine predisposto; b) della dismissione dei macchinari comunque acquistati; c) del fatto che i locali in cui gli stessi si sarebbero dovuti trovare erano stati rivenuti vuoti di qualsiasi attrezzatura atta all'impresa; d) della mancata assunzione delle unità di personale previste dal progetto; f) della mancata individuazione di altro luogo in cui esercitare l'attività dopo che era intervenuto lo sfratto esecutivo dall'immobile inizialmente individuato come sede dell'impresa; g) del fatto che tali condizioni si fossero tutte verificate entro il luglio del 2013, ovvero prima della scadenza del triennio, decorrente dal completamento del progetto che, come sopra si è visto, aveva conciso con la data del 17 dicembre 2012, per cui i tre anni di validità del vincolo di destinazione sarebbero venuti a scadere il 16 dicembre 2015.

III.4 Alla luce di tali elementi di considerazione, i motivi di gravame prospettati dal Pellati - suscettibili di un esame congiunto, in quanto tutti finalizzati ad acclarare l'erronea ricostruzione in fatto della vicenda di causa, onde contestare l'elemento oggettivo del danno e quello soggettivo del dolo – appaiono privi di fondamento.

In primo luogo, appare indubitabile il nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso, sia perché, in sede di presentazione della domanda di

contributo, è stato il predetto ad assumere, dichiarandosene consapevole, tutti gli impegni finalizzati al rispetto del vincolo funzionale previsto dal bando, sia, soprattutto, perché è stato durante l'arco temporale della gestione Pellati che hanno avuto luogo i fatti di rilievo gius-contabile, compresa la mancata realizzazione del programma assunzionale, che hanno contribuito a rendere vano il progetto, così da determinare il dannoso sviamento del contributo dal raggiungimento della finalità pubblica ad esso sottesa.

III.5 Come evidenziato in narrativa, l'appellante ha specificamente contestato la sentenza impugnata per la parte in cui lo ha riconosciuto responsabile anche della mancata assunzione di 4 unità di personale, in proposito lamentando sia la violazione dell'art. 115 c.p.c., per via del fatto che tale profilo di addebito non sarebbe stato prospettato in citazione, sia osservando che il contributo è stato erogato nella misura di euro 75.264,42, ovvero in un importo inferiore rispetto agli originari euro 103.341,60, quantificati dal provvedimento di concessione iniziale proprio perché non si sarebbe dato corso all'assunzione in discorso.

Il motivo è infondato sia sotto l'uno, che sotto l'altro profilo di gravame.

III.5.a Quanto al primo, è da dire che, se è vero che dall'atto di citazione non emerge alcuna puntuale censura in ordine al mancato completamento del programma di assunzioni, non è men vero che la domanda erariale era stata imperniata sulla mancata realizzazione del progetto di investimento per come il Pellati stesso lo aveva ideato, sottoscritto e sottoposto all'esame dell'amministrazione regionale concedente. Tra i punti di programma che l'appellante si era impegnato a realizzare nel termine dallo stesso ipotizzato in seno alla domanda, vi era anche quello di un *“aumento occupazionale di 4*

dipendenti (e oltre 4 dipendenti) a tempo indeterminato, con contratto a tempo

pieno o par-time pari o superiore all'80%", per cui appare del tutto

condivisibile, sul piano logico e giuridico, che nell'ampiezza della verifica dei

fatti costitutivi dell'azione risarcitoria, quale imposta dalla causa petendi, il

primo giudice abbia considerato anche tale aspetto della vicenda, senza che

con ciò si possa ritenere violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e

il pronunciato, invocato dall'appellante col richiamo all'art. 115 c.p.c.

III.5.b Quanto, poi, al fatto che il contributo sarebbe stato erogato in misura

inferiore all'importo di concessione proprio per il mancato raggiungimento

del livello occupazione, occorre osservare che il dato assume valore

marginale, rispetto a tutte le altre inadempienze, che indicano lo sviamento dei

fondi ricevuti, in precedenza esaminati, tutti convergenti verso la mancata

realizzazione del progetto finanziato, per la parte delle spese effettivamente

rendicontate ed ammesse dalla Regione ai fini del saldo, erogato appunto in

euro 75.244,62.

III.6 Non possono, pertanto, trovare accoglimento le richieste dell'appellante,

in ordine all'escussione di una prova testimoniale, posto che attraverso i punti

capitolati al riguardo si potrebbe al più acclarare una visione atomistica della

vicenda di causa, non idonea ad escludere il fatto essenziale della mancata

realizzazione del programma: provare per testi il fatto che i locali dell'A.T.I.

s.r.l fossero muniti delle certificazioni di prevenzione e di sicurezza, o che i

macchinari si trovassero, ad una determinata data, presso un magazzino, non

dimostrerebbe comunque il loro effettivo impiego, in concreto, verso l'attività

produttiva oggetto di programma.

In estrema sintesi, la prova per testi risulterebbe comunque inidonea ad

invertire gli elementi di valutazione sin qui prospettati a carico del Pellati e, conseguentemente, a condurre al suo proscioglimento.

L'appello deve essere, pertanto, respinto, con spese da liquidarsi in conformità al principio della soccombenza, ex art. 31 c.g.c.

IV. A differente conclusione si deve, invece, pervenire per il Coppolecchia, il cui appello deve ritenersi meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

IV.1 Come riportato in narrativa, il patrono del predetto ha incentrato l'impugnativa sulla estraneità del suo assistito alla vicenda di causa, eccependo sia il fatto che il medesimo non è stato messo in condizione di provare l'inesistenza del nesso causale, attraverso la proposizione di una querela di falso avverso il verbale del 30 dicembre 2013, con cui l'assemblea ordinaria lo aveva nominato amministratore unico della società con decorrenza 1 gennaio 2014, sia disconoscendo l'autenticità della firma digitale della comunicazione unica inviata all'Ufficio del registro delle imprese. A supporto di tali profili di gravame, il Coppolecchia ha riproposto la domanda, già respinta nel primo grado di giudizio, di termine ex art. 105 c.g.c. onde poter formulare querela di falso, in rapporto al richiamato verbale assembleare.

IV.2 Tanto premesso, ritiene il Collegio che dagli atti di causa è possibile ravvisare sufficienti elementi di giudizio per giungere ad una decisione nel merito della contestazione erariale, senza neanche delibare la fondatezza dell'accennata questione di falso, data la sua irrilevanza per la definizione – *in parte qua* – della causa.

In proposito, appare, innanzitutto, utile considerare come già in sede di citazione lo stesso requirente contabile avesse prospettato il “*maggior*

apporto causale del Pellati, in considerazione del periodo temporale di svolgimento della carica di amministratore unico (dal 5 aprile 2011 al 30 dicembre 2013)” (v. pag. 9 della citazione). In effetti, dall’esame del contesto causale, e sulla base di quanto sopra evidenziato, tale apporto emerge come oggettivamente esiziale, tanto da far ritenere inesistente il concorso del Coppolecchia al verificarsi del fatto dannoso.

Dalle considerazioni svolte in merito alla posizione del Pellati, invero, è risultato come tutti i passaggi gestionali sussumibili nella mancata realizzazione del progetto finanziato si siano concretizzati sotto l’egida della sua amministrazione e non di quella del Coppolecchia.

Quest’ultimo, in realtà, ha anche fatto parte della compagine societaria, ma non rivestiva il ruolo di amministratore, almeno fino al 1° gennaio 2014, allorquando lo “sviamento” dei fondi erogati il 17 dicembre 2013 si era ormai realizzato.

Pertanto, essendo più che marginale l’apporto causale del Coppolecchia, almeno stando alla prospettazione offerta dalla stessa Procura regionale, se ne sarebbe dovuto escludere in la rilevanza (sotto il profilo della sua efficienza eziologica), non potendosi attribuire alcuna incidenza al fatto che il predetto avesse sottoscritto la documentazione fiscale della società (dichiarazione dei redditi ed IVA), atteso che tale adempimento, -col pagamento delle relative imposte mediante mod. F24, si colloca in un momento successivo alla realizzazione del fatto dannoso a carico della Regione Emilia-Romagna.

IV.3 Stando così le cose, va da sé che, come sopra accennato, non occorra delibare le altre questioni oggetto di gravame, compresa quella pregiudiziale concernente la richiesta dell’appellante di assegnazione di un termine a difesa

per la proposizione, ai sensi dell'art. 105 c.g.c., della querela di falso avverso il verbale assembleare del 30 dicembre 2013 o anche quella di sospensione del processo contabile in attesa della definizione di quello penale pendente dinanzi al Tribunale di Modena.

In proposito, vale osservare che il codice di giustizia contabile ha sancito la regola in base alla quale la sentenza deve contenere *“la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (...)”* (v. art. 39, lett. d; art. 17 delle norme di attuazione c.g.c.), e come chiarito dall'univoca giurisprudenza di legittimità, amministrativa e di questa Corte dei conti (si vedano, *ex multis*, S.U. Cass., sent. n. 9936 dell'8.5.2014; Cass. penale, sent. n. 17850 del 12.1.2017 e Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 4626 del 4.10.2017; Sez. II d'App., sent. n. 635 del 21.9.2017 e Sez. I d'App., sent. n. 410 del 17.10.2017; Sez. III d'App., sent. n. 1 del 7 gennaio 2020), il riferimento alla concisa esposizione dei fatti e dei principi di diritto su cui deve fondarsi la decisione deve essere interpretato alla luce del principio processuale della *“ragione più liquida”*, che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 111 Cost., intesi nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare quanto più possibile effettiva e celere per le parti in causa.

Il principio, pertanto, attribuisce al giudice la potestà di esaminare, tra i motivi oggetto di ricorso in appello, quello immediatamente in grado di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di questioni che, sotto il profilo logico-giuridico, sembrerebbero imporre un prioritario esame per via della pregiudizialità delle censure introdotte (S.U. Cass. n. 9936 dell'8.5.2014; id n. 23542 del 18.11.2015).

Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'appello del Coppolecchia deve essere accolto, con spese da riconoscersi in favore dello stesso, per entrambi i gradi di giudizio, nei termini di seguito statuiti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, riuniti gli atti d'appello in esame:

- respinge l'appello del sig. Pellati Ivan e, per l'effetto, conferma a suo carico la sentenza impugnata;
- accoglie l'appello del sig. Coppolecchia Francesco Antonio e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, lo proscioglie dall'addebito di danno erariale, liquidandogli l'importo di euro 4.000,00 per spese afferenti sia al primo che al secondo grado di giudizio.

Condanna il sig. Pellati Ivan al pagamento delle spese del grado, che sino alla pubblicazione della presente sentenza liquida in euro 144,00 (CENTOQUARANTAQUATTRO/00).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2021.

L'Estensore

Il Presidente

Domenico Guzzi

Fulvio Maria Longavita

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 24 MAR. 2021

Il Dirigente

Dott.ssa Sabina Rago

f.to digitalmente